

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

27985-2019

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
 - Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
 - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
 - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
 - Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere Rel.
- ha pronunciato la seguente

Oggetto

**RESPONSABILITA'
CIVILE P.A.**

Ud. 20/03/2019-
P.U.

R.G. N.
08021/2017

Rep. *C. I.*
Rom 27985

SENTENZA

sul ricorso n. 08021-2017 proposto da:

PVAB, BM, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell'avvocato ANGELICA PARENTE, rappresentati e difesi dagli avvocati GINO DE PIETRO, ERNESTO RUGGIANO;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, LICEO SCIENTIFICO STATALE X, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che li rappresenta e difende per legge;

- controricorrenti -

nonché

A ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CATERINA FARRUGGIA;

- controricorrente -

2019

692

C. Valle



avverso la sentenza n. 00229/2017 della CORTE D'APPELLO di Palermo, depositata il 08/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Cristiano Valle;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
uditi gli Avvocati Ruggiano e De Pietro per i ricorrenti e l'Avvocato Cistriani per A Assicurazioni S.p.a.

C. Valle

Cassazione.net



FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Palermo, per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza del 08/02/2017, n. 00229, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la domanda risarcitoria di VABP

e MB, genitori di DB, loro unico figlio ed alunno del secondo anno del liceo scientifico « X », che ha

repentinamente suicidatosi il 16 giugno 2005, dopo avere appreso della mancata promozione all'anno successivo del corso di studi senza che la sua famiglia (appunto MB e AVBP

) fosse stata preventivamente avvertita dell'esito finale negativo degli scrutini, così come previsto dalla normativa ministeriale (art. 16 ordinanza del 25 maggio 2001, n. 90). C. Valle

Avverso la pronuncia della Corte territoriale propongono ricorso VABP e MB articolandolo su cinque motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Liceo scientifico « X » di X.

Resiste pure con controricorso A Assicurazioni S.p.a., terza chiamata in causa nei giudizi di merito.

I ricorrenti e la parte pubblica hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per grave illogicità e contraddittorietà della motivazione; il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell'art. 16 ord. ministeriale n. 90 del 25 giugno 2001; il terzo motivo è incentrato sull'omesso esame del fatto che l'omesso avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del B e nel ragazzo stesso la certezza logica della promozione; il quarto



mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per utilizzazione nella motivazione delle dichiarazioni di soggetto rese in procedimento penale in fase di indagini preliminari al P.M., senza contraddittorio, non reiterate in giudizio, a preferenza delle dichiarazioni rese nel giudizio civile; infine il quinto mezzo afferma esservi omesso esame dei motivi di appello relativi all'asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante *aliunde* ossia dalle informazioni date nel corso dell'anno scolastico.

Il primo motivo è infondato: la sentenza in esame ha correttamente esaminato, in via prioritaria, il profilo relativo alla sussistenza o meno di nesso causale tra la condotta omissiva addebitata alla P.A., consistente nell'omesso avviso della bocciatura dello studente da inviarsi ai genitori dello stesso, riservando la (eventuale, quanto non necessaria, nella specie) disamina dei profili di colpa al prosieguo (in termini, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). La motivazione, pertanto, resiste alla critica prospettata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. sulla base della stessa giurisprudenza regolatrice richiamata dalla difesa dei ricorrenti (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: *«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto*



l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»).

Il secondo mezzo è quello strettamente riguardante la violazione di legge.

Si lamenta, specificamente, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, individuate negli artt. 40 e 41 cod. pen e nell'art. 16 dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001.

Le norme penali sopra richiamate disciplinano, come è noto, la fattispecie della causalità materiale tra condotta ed evento lesivo e ne è superflua in questa sede la riproduzione. C. Valle

L'art. 16 dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 2001 dispone:

«Pubblicazione degli scrutini

A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.»



È incontroverso, e comunque costituisce giudicato di merito (si veda la pag. 5 dello svolgimento del processo della sentenza in esame, laddove si legge «Reputava il giudicante che, pur essendosi accertata l'infrazione della norma secondaria che imponeva all'istituto d'istruzione di comunicare preventivamente alla famiglia dello studente l'esito del pubblicando scrutinio finale...»), che nella specie nessun avviso preventivo, in forma scritta, venne dato della mancata ammissione all'anno scolastico successivo al secondo ai genitori di DB

È altresì incontroverso che DB abbia saputo dell'esito negativo della valutazione del collegio dei docenti soltanto quando si recò a vedere, il 16 giugno 2005, presso la sede della propria scuola secondaria superiore, la pubblicazione dei risultati (ossia i cd. quadri), in compagnia della sua ragazza e ivi apprese della propria bocciatura, alla presenza di altri compagni di classe e d'istituto. C. Valle

Costituisce parimenti circostanza acquisita che il giovane B abbia dapprima parlato a telefono con la madre e, quindi, non potendola raggiungere, in quanto questa era impegnata sul lavoro, si sia recato da solo, e di sua iniziativa, non potendo giovare di altro supporto immediato, presso l'abitazione dell'insegnante che gli aveva impartito lezioni private durante l'anno scolastico. Della imminente visita presso la sua abitazione l'insegnante privato era stato preavvisato dalla madre del B (si tratta di circostanze fattuali, sulle quali non vi è contrasto tra le parti, riportate alla pag. 6 del controricorso della difesa erariale). Ivi giunto, non potendo essere ricevuto immediatamente dal proprio precettore, DB, solo nel giardino dell'abitazione del proprio insegnante, ingerì il liquido, rilevatosi letale, contenuto in un recipiente rinvenuto sul posto.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che, nella sentenza del giudice territoriale, il giudizio controfattuale, in relazione ad una



vicenda caratterizzata da una drammatica sequenza di tragiche fatalità - ossia la ricostruzione ipotetica di quel che sarebbe accaduto, verosimilmente, se l'atto omesso fosse stato compiuto, e quindi se ai genitori del minore fosse stato preavvisato l'esito totalmente negativo dello scrutinio - sia stato correttamente effettuato.

Sul punto giova osservare che:

la previsione della fonte secondaria (art. 16 della citata ordinanza ministeriale), relativa al preavviso dell'esito negativo della valutazione scolastica, è prescritta per i soli anni anteriori a quello in cui è tenuto l'esame di maturità, e, quindi, per i soli alunni ancora minorenni, e pertanto, si tratta di una norma volta a consentire che la notizia del mancato esito positivo dello scrutinio sia opportunamente filtrata dai genitori.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27/09/2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che *«In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)»*.

C.V. 22



È, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo Cass. n. 13096 del 24/05/2017) che «*In materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verifica dell'evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ.*».

Ciò posto si osserva quanto segue.

La Corte di Appello di Palermo, prima di passare all'esame dell'eventuale connotazione di colpa del comportamento del personale docente, preposto all'invio dell'avviso di mancato superamento dello scrutinio di fine anno (profilo, questo, che non verrà poi esaminato in concreto, in quanto ritenuto assorbito dalla ritenuta mancanza del nesso di causalità), non ha inteso effettuare il giudizio sulla sussistenza del nesso causale in soli termini di probabilità statistica, procedendo ad un esame delle circostanze del caso, e segnatamente dei buoni rapporti tra il giovane ed i suoi genitori e l'insussistenza (accertata) di fattori di abituale disagio o stress nella personalità dello studente B, giungendo alla conclusione che fosse "estremamente bassa" la «*possibilità che un insuccesso scolastico conduca al suicidio sol perché non preannunciata alla famiglia*».

In proposito, va ulteriormente specificato, ad integrazione della pur corretta motivazione adottata dalla Corte territoriale, che nessuna delle regole causali "di struttura" (i.e. la regolarità causale, l'aumento del rischio tipico e, nella specie, lo scopo della norma violata) consentono di addivenire alla conclusione auspicata dai ricorrenti, volta che, sul piano **della causalità generale** (disciplinata da regole scientifiche e/o statistiche):

C. Valle



- 1) Non risponde a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita.
- 2) Non rientra nel "rischio tipico", che la norma secondaria è volta a tutelare, il tragico evento verificatosi a seguito del mancato avviso della bocciatura ai genitori del minore;
- 3) Non rientra nello scopo della norma violata l'impedire l'evento-suicidio del minore, essendo l'obbligo di avviso ai genitori sancito dall'ordinanza ministeriale volto piuttosto a consentire una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori.

C. Valle

Parimenti, sul piano **della causalità specifica** (i.e. della regola probatoria: probabilità relativa – più probabile che non) deve escludersi che la sequenza di fatti "omesso avviso dell'esito scolastico" – "suicidio del minore" possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica operante nel giudizio civile.

Il terzo motivo è incentrato su omesso esame del fatto che il mancato avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del B e nel ragazzo la certezza logica della promozione.

Il mezzo, così come formulato, non riguarda un fatto decisivo sul quale le parti abbiano interloquito nel corso delle fasi di merito, bensì una presupposizione (non in senso tecnico) ossia che nella famiglia B-P fosse sorto il fondato convincimento che lo studente sarebbe stato promosso, sebbene con alcuni debiti formativi.

La doglianza, giusta quanto sopra detto sulla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è, pertanto, inammissibile.

Il quarto motivo censura la sentenza per nullità, in quanto avrebbe utilizzato le dichiarazioni di persona (l' A , ossia l'insegnante di recupero del giovane DB) sentita a



sommario informazioni testimoniali nella fase delle indagini preliminari e pertanto inutilizzabili in via assoluta.

L'impugnazione è destituita di fondamento, non tanto perché non sussista l'effettivo riferimento a dette dichiarazioni dell' A , persona suscettibile di assumere la qualità di imputato in altro procedimento penale — benché la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen., sarebbe pur sempre circoscritta al solo ambito del processo penale, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9799 del 09/04/2019: «Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale; l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile») — ma in quanto, nell'economia complessiva della motivazione della Corte di Appello di Palermo, le dette dichiarazioni sono sostanzialmente irrilevanti, essendo relative a circostanze drammatiche quanto, peraltro, pacifiche, desumibili dallo svolgimento fattuale della vicenda, quali la mancata possibilità per il giovane di ricevere un subitaneo supporto da parte della madre e dell'insegnante privato, e l'accidentale quanto fatale rinvenimento di un solvente chimico.

Il quinto mezzo afferma esservi omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., dei motivi di appello relativi all'asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante *aliunde*, ossia dalle informazioni date nel corso dell'anno scolastico. Esso è in parte infondato, in quanto non coglie la ragione del decidere della sentenza di appello, incentrata sull'insussistenza del nesso



causale rispetto alla quale la conoscenza da altre fonti della prospettata bocciatura è ininfluenta, ed in parte inammissibile, trattandosi di censura volta a ripercorrere complessivamente l'esame fattuale della vicenda, precluso in sede di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate in relazione all'eccezionalità delle questioni trattate anche in questa sede di legittimità (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 20 marzo 2019 e, a seguito di riconvocazione, in data 15 ottobre 2019.

Il giudice estensore

Cristiano Valle

Il presidente

Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3.10.19
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Cassazione.net